

la partecipazione individuale di imprese collegate o controllate ad un appalto pubblico per la prestazione di servizi

Dispositivo

L'art. 29, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, in aggiunta alle cause di esclusione contemplate da tale disposizione, preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità.

Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d'appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara.

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/M.E.E. Rijkeboer

(Causa C-553/07) (¹)

(Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Tutela della vita privata — Cancellazione dei dati — Diritto di accesso ai dati ed alle informazioni sui destinatari dei dati — Termine per l'esercizio del diritto di accesso)

(2009/C 153/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Convenuto: M.E.E. Rijkeboer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State (Paesi Bassi) — Interpretazione degli artt. 6, n. 1, lett. e), e 12, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 otto-

bre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Normativa nazionale che limita il diritto di accesso ai dati trattati nell'anno precedente la domanda di accesso — Principio di proporzionalità

Dispositivo

1) *L'art. 12, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, impone agli Stati membri di prevedere il diritto di accesso alle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati nonché sul contenuto delle informazioni comunicate non solo per il presente, ma anche per il passato. Spetta agli Stati membri fissare il termine per la conservazione di tali informazioni nonché il corrispondente accesso alle stesse che costituiscano un giusto equilibrio tra, da una parte, l'interesse della persona interessata a tutelare la propria vita privata, in particolare tramite i mezzi di intervento e le possibilità di agire in giudizio previste dalla direttiva 95/46, e, dall'altra, l'onere che l'obbligo di conservare tali informazioni comporta per il responsabile del trattamento.*

2) *Una normativa che limiti la conservazione delle informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati e sul contenuto dei dati trasmessi ad un periodo di un anno e che limiti in misura corrispondente l'accesso a tali informazioni, benché i dati di base vengano conservati molto più a lungo, non può costituire un giusto equilibrio tra l'interesse e l'obbligo in questione, salvo si dimostri che conservare tali informazioni più a lungo comporterebbe un onere eccessivo per il responsabile del trattamento. Spetta tuttavia al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche.*

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — BIOS Naturprodukte GmbH/Saarland

(Causa C-27/08) (¹)

(Direttiva 2001/83/CE — Art. 1, punto 2, lett. b) — Nozione di «medicinale per funzione» — Dosaggio del prodotto — Condizioni normali di impiego — Rischio per la salute — Idoneità a ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche nell'essere umano)

(2009/C 153/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: BIOS Naturprodukte GmbH

Convenuto: Saarland